




tax
news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Decreto Liquidità - Principali interventi per favorire l'accesso al credito da parte di imprese e professionisti

Con la presente Taxnews diamo conto di alcune misure per favorire l'accesso al credito introdotte dal Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) e dal precedente Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l'autorizzazione necessaria per garantirne la piena operatività. In particolare daremo conto dell'ampliamento della garanzia concessa dal Fondo Centrale di garanzia per le PMI e della nuova garanzia SACE.

1. Il Fondo Centrale di garanzia per le PMI

Con l'art. 13 del Decreto legge Liquidità viene ulteriormente potenziata la garanzia concessa, a **titolo gratuito**, dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (di cui alla nostra Taxnews n. 11/2020), riformulando integralmente la disciplina prevista dall'art. 49 del Decreto Cura Italia, che è stato soppresso. La garanzia del Fondo è un'agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di un finanziamento concesso da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Le particolari agevolazioni di seguito illustrate, in deroga all'ordinaria disciplina del Fondo, si applicano provvisoriamente fino al 31 dicembre 2020.

1.1 Imprese e professionisti beneficiari della garanzia

Possono beneficiare della nuova garanzia, rilasciata a titolo gratuito, tutte

le imprese (e i professionisti) con un numero di **dipendenti fino a 499** e anche le persone fisiche esercenti attività d'impresa oppure arti o professioni. In particolare, l'importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, a 5 milioni di euro.

La garanzia può essere concessa anche a favore di imprese che hanno in corso una procedura di composizione della crisi: è stato infatti previsto l'accesso alla garanzia a favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019: a) sono state ammesse alla **procedura** del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis della Legge Fallimentare; b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione ex art. 186-bis della Legge Fallimentare; oppure, c) hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 della predetta legge.

I soggetti sopra indicati possono accedere alla garanzia a condizione che, alla data del 9 aprile 2020, non abbiano più esposizioni che ne determinerebbero la classificazione come "esposizioni deteriorate" e non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

La **garanzia è concessa anche** in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come *“inadempienze probabili”* o *“scadute o sconfinanti deteriorate”* ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione **non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020**.

1.2 Caratteristiche e coperture delle garanzie del Fondo Centrale a cui i soggetti beneficiari possono accedere

Nell'ambito del tetto di 5 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario della garanzia, e dei requisiti di cui al paragrafo 1.1., è possibile accedere a **tre tipologie di garanzia**, con differenti caratteristiche e requisiti:

a) **garanzia con copertura del 100%** (sia diretta che in riassicurazione) per i finanziamenti nel limite massimo di 25.000 euro, a favore delle **piccole e medie imprese e delle persone fisiche** esercenti attività **d'impresa, arte o professione**, la cui attività d'impresa sia stata **danneggiata** dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata): si allega, al riguardo, il modulo di richiesta di tale garanzia. La garanzia è concessa in relazione a **nuovi finanziamenti** erogati da Banche, Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio

del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un **importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale** presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, **comunque, non superiore a 25.000 euro**.

L'intermediario finanziario deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse (nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione) che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio di questa garanzia, come evidenziato anche nella Circolare ABI del 9 aprile 2020, è **automatico e gratuito, senza alcuna valutazione del merito creditizio da parte del Fondo di Garanzia**. La banca quindi potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo di Garanzia.

b) **garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi** o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie), a favore delle imprese con fatturato non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa sia stata **danneggiata** dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata). Tale garanzia è concessa per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (quindi nel tetto massimo del finanziamento di 800.000 euro);

c) **garanzia diretta che è incrementata al 90%** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. Tale garanzia si applica al maggiore tra i seguenti tre parametri, che quindi rappresentano il tetto delle operazioni finanziarie cui la garanzia può accedere:

1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche i finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, sia con riferimento alla garanzia **diretta** sia per la riassicurazione, nella misura, rispettivamente, **dell'80%** e del 90% dell'importo garantito (a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino la percentuale massima di copertura dell'80%). In entrambi i casi, è richiesta la condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo, a favore del soggetto beneficiario, in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Per operazioni di **investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Per le **garanzie su specifici portafogli di finanziamenti**, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

2. La nuova garanzia concessa da SACE

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE potrà concedere, provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2020, garanzie (con i criteri e le condizioni poste dall'art 1.

del Decreto, di seguito riassunte), in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle predette imprese.

Il budget della misura è pari ad un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/362/CE.

2.1. I soggetti beneficiari della garanzia SACE e le condizioni loro richieste

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando, come evidenziato dalla Circolare ABI del 9 aprile 2020, che **le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI** (di cui al precedente paragrafo 1).

Inoltre, l'impresa beneficiaria:

- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.

L'impresa che beneficia della garanzia, deve, inoltre, assumere l'impegno:

- per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo Gruppo a cui essa appartiene, di **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;**
- di **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

2.2. Caratteristiche della garanzia SACE

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e **copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente alla data del 9 aprile 2020** (data di entrata in vigore del decreto Liquidità), per capitale, interessi ed oneri accessori, **fino all'importo massimo garantito**, di seguito specificato. Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

2.3. Finanziamenti ammissibili alla garanzia SACE

Sono coperti dalla garanzia SACE i **nuovi finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020**, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare del **finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore** tra i seguenti importi:

- a) 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Il **finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato** a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il **costo del finanziamento coperto dalla garanzia** deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Tale minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

2.4. Percentuali di copertura della garanzia SACE

La **percentuale massima di copertura della garanzia**, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito per le perdite per mancato rimborso del finanziamento, **è pari al:**

- a) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- b) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- c) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell'individuazione del limite del finanziamento garantito (di cui al precedente paragrafo 2.3) e della relativa predetta percentuale di copertura si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un Gruppo.

2.5. Costo della garanzia SACE

La garanzia SACE ha un costo, a differenza di quella concessa dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che è gratuita. In particolare, le **commissioni annuali** dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1. per i finanziamenti a PMI: in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2. per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

2.6. Procedure per l'accesso alla garanzia SACE

In favore delle imprese con **meno di 5000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro** è prevista una procedura **"semplificata"** per il rilascio della garanzia: l'impresa interessata deve, infatti, presentare la domanda di finanziamento garantito al soggetto finanziatore (ad esempio la Banca), il quale, in caso di positivo esito della delibera di finanziamento, trasmette la

relativa domanda a SACE al fine dell'ottenimento della garanzia.

Per le imprese con **fatturato e dipendenti superiori alle predette soglie**, il rilascio della garanzia è deciso, invece, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto ad alcune aree e profili rilevanti in Italia: contributo allo sviluppo tecnologico; appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Con l'emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle predette aree e profili.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com